



Caldaie a condensazione: le disposizioni della Finanziaria 2007

Chi installa caldaie a condensazione con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione del calore può avvalersi di una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di 30.000 euro, da suddividersi in tre quote annuali di pari importo (comma 347).

Chi sono i beneficiari

tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, professionisti, società e imprese.

Cosa devono fare i beneficiari per ottenere l'agevolazione

Devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione e installazione di impianti termici (geometra, ingegnere, perito industriale) e comunicargli che vogliono usufruire dei benefici fiscali. Oltre all'installazione del nuovo generatore di calore il tecnico dovrà provvedere ad installare valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti. Fanno eccezione gli impianti progettati per la "bassa temperatura", tipo quelli a pavimento.

Per i condomini

Si può usufruire della detrazione anche nel caso di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto centralizzato con contabilizzazione del calore o qualora si vogliano applicare i contabilizzatori di calore all'impianto centralizzato condominiale. **Non si può usufruire della detrazione** in caso di passaggio da impianto centralizzato ad impianti individuali autonomi.

La documentazione che deve rilasciare il tecnico

Al termine dell'intervento il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario

- a) un documento ("asseverazione") che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla legge Finanziaria. Nel caso di impianti con potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW questo documento **può essere sostituito** da una certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei

medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti

- b) un "Attestato di qualificazione energetica" dell'edificio oggetto dell'intervento, che ne riassume le prestazioni energetiche e gli interventi ulteriormente migliorativi che è possibile effettuare.

Modalità di pagamento

Il beneficiario deve pagare il tecnico con un **bonifico bancario o postale*** e conservare tutte le fatture e la documentazione relativa all'intervento per la denuncia dei redditi 2007 che farà nel 2008. Deve inoltre trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 all'ENEA

- 1) copia dell'attestato di qualificazione energetica fornito dal tecnico
- 2) scheda informativa relativa agli interventi realizzati

Questo materiale **può essere inviato per via informatica** al sito internet www.acs.enea.it disponibile a partire dal 30 aprile ottenendo ricevuta elettronica o a mezzo raccomandata con ricevuta semplice a:

ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma)

specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica

* Nel **bonifico bancario o postale** dovranno essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per ogni dettaglio e ulteriore informazione consultare il "**Decreto Ministeriale applicativo della finanziaria su edifici**" disponibile all'indirizzo:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Do ssier/energia_clima/dm_edifici.pdf